

**CONVENZIONE
TRA
L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (UIC)
E
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP)**

L'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito denominato "UIC") e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (di seguito denominato ISVAP)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 1982, n. 576, ai sensi del quale per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ISVAP può richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione delle norme concernenti l'ISVAP;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 luglio 1999, in merito alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi all'anagrafe titoli;

CONSIDERATO che l'UIC svolge, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero;

CONSIDERATO che l'UIC svolge altresì il ruolo di agenzia nazionale di codifica degli strumenti finanziari e che, in tale ruolo, l'UIC gestisce una base dati che raccoglie informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari, italiani ed esteri, oggetto di transazioni nel mercato finanziario italiano (di seguito denominato archivio anagrafe titoli);

CONSIDERATO che, alla luce dell'esperienza pregressa e dell'esigenza di agevolare lo svolgimento da parte dell'ISVAP dei propri compiti istituzionali, è emersa la necessità di consentire a quest'ultimo di accedere alle informazioni contenute nell'archivio anagrafe titoli;

CONSIDERATO che, allo scopo di consentire la corretta catalogazione e il tempestivo aggiornamento del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione (di seguito imprese), è altresì emersa l'esigenza di permettere alle imprese di assicurazione l'accesso ai dati sugli strumenti finanziari contenuti nell'archivio anagrafe titoli dell'UIC

concordano quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente convenzione ha l'obiettivo di disciplinare la collaborazione fra l'UIC e l'ISVAP mediante la determinazione delle modalità di comunicazione a quest'ultimo ed alle imprese indicate dall'ISVAP stesso nell'allegato 1, dei dati contenuti nell'archivio anagrafe titoli.
2. L'ISVAP comunicherà tempestivamente all'UIC le variazioni relative alle citate imprese.
3. Nell'allegato 2 vengono indicati i contenuti della base dati elaborata dall'UIC e le modalità di fornitura della stessa all'ISVAP ed alle imprese.

Art. 2
(Strutture Organizzative)

1. Al fine di garantire lo scambio informativo di cui alla presente convenzione, le strutture referenti sono per l'UIC il Servizio Elaborazioni Statistiche e per l'ISVAP la Direzione Coordinamento Operativo.

Art. 3
(Caratteristiche dei dati trasmessi dall'UIC)

1. I dati relativi agli strumenti finanziari sono forniti dall'UIC così come risultano nei propri archivi ufficiali; essi sono ricavati da comunicazioni e documentazioni provenienti dagli intermediari finanziari e dalle Agenzie nazionali di codifica, nonché dai soggetti emittenti gli strumenti finanziari. Tali dati possono subire aggiornamenti, in conseguenza sia dell'evoluzione nel tempo delle caratteristiche dei titoli, sia dell'azione di verifica e di riscontro svolta dall'UIC. A tal fine il flusso di dati trasmesso all'ISVAP ed alle imprese contiene, oltre alle nuove informazioni, anche gli aggiornamenti dei dati sugli strumenti finanziari trasmessi in precedenza.
2. L'UIC non assume alcuna responsabilità in ordine all'uso delle suddette informazioni.
3. L'accesso all'archivio anagrafe titoli da parte dell'ISVAP e delle imprese è consentito per l'esclusivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'ISVAP stesso. Di ciò l'ISVAP si impegna a dare formale comunicazione alle imprese, con espressa precisazione che l'UIC è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'uso improprio dei dati.
4. L'ISVAP si impegna a prescegliere i soggetti legittimati all'accesso ai dati allo stesso forniti nell'ambito del proprio personale, individuato ed autorizzato secondo criteri e procedure fissate dall'ISVAP stesso, ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Art. 4
(Oneri per le parti)

1. L'accesso all'archivio anagrafe titoli è gratuito e non comporta oneri né per l'ISVAP né per le imprese.
2. L'UIC si riserva la facoltà di richiedere all'ISVAP il rimborso delle spese che si rendessero necessarie per predisporre elaborazioni specifiche – concordate tra i due enti - per

soddisfare esigenze dell'ISVAP stesso. In tale evenienza l'UIC emetterà fattura per l'importo dovuto, oltre l'IVA.

Art. 5

(Durata della convenzione e procedura di modifica)

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato.

2. L'UIC e l'ISVAP possono, di comune accordo e in qualsiasi momento, modificare ed integrare la presente convenzione quando lo reputino necessario per un più efficace perseguimento dei principi richiamati in premessa o nel caso in cui, in considerazione dell'evoluzione delle attività istituzionali, emerga l'esigenza di modificare l'ampiezza delle informazioni scambiate.

3. Con riferimento alla possibilità di integrazione e modifica prevista al comma 2, ove le modifiche o le integrazioni rivestano importanza secondaria, esse possono essere documentate in atti diversi dalla presente convenzione quali lettere ufficiali o verbali di riunioni.

4. L'ISVAP e l'UIC hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante disdetta da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno dodici mesi. In tal caso le parti si impegnano a concordare tempi e modi per l'effettiva cessazione dello scambio di dati oggetto della presente convenzione.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente convenzione entra in vigore il 1° dicembre 2005

Roma, 22/11/2005

Per l'Ufficio Italiano dei Cambi

Per l'Istituto per la vigilanza sulle
Assicurazioni private e di interesse collettivo

Antonello Biagioli

Giancarlo Giannini